

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

LXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 LUGLIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturmo, con sede in Napoli (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2696-B)	881
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	881
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
ALBERTINI ed altri: Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di di deportato politico nei campi di concentramento nazisti (1905)	882
PRESIDENTE	882, 883, 884
ALBERTINI	882, 883, 884
BORIN, <i>Relatore</i>	881, 884
SANNICOLÒ	881
TOZZI CONDIVI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	882, 883
VESTRI	884
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	884

Discussione del disegno di legge: Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturmo, con sede in Napoli (2696-B).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, « Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturmo, con sede in Napoli », (2696-B) già approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'8 febbraio 1961 e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 giugno 1961.

In assenza del relatore Russo Spina, riferisco io stesso.

La modifica apportata dal Senato concerne l'articolo 1 e, precisamente, nel testo da noi approvato venne indicata la legge 24 maggio 1921, n. 375, mentre si trattava della legge 24 marzo, sempre del 1921, n. 375.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« È autorizzata la spesa di lire 400 milioni per la concessione in favore dell'Ente autonomo del Volturmo, con sede in Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 24 maggio 1921, n. 375, a sollievo del mutuo di lire 1 miliardo dal medesimo con-

La seduta comincia alle 10,40.

VERONESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

tratto con la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La spesa suddetta sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È autorizzata la spesa di lire 400 milioni per la concessione in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 19 e 21 della legge 24 marzo 1921, n. 375, a sollievo del mutuo di lire 1 miliardo dal medesimo contratto con la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La spesa suddetta sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Albertini ed altri: Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti² (1905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Albertini ed altri: « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica di deportato politico nei campi di concentramento nazisti » (1905).

Nell'ultima seduta, l'onorevole Sottosegretario di Stato Tozzi Condivi si era riservato di approfondire lo studio di alcuni aspetti di questa proposta di legge.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La figura di deportato politico ricorre nei nostri testi legislativi fin dal 1945. Vi è stata, successivamente a tale data, una decisione del Consiglio di Stato, nella quale si dichiara che, ai sensi del decreto 4 agosto 1948, deve intendersi deportato la persona che sia stata allontanata forzatamente ad opera del nemico dal territorio nazionale.

Nella motivazione di questa decisione, è detto esplicitamente che il concetto di deportato è chiarissimo e, come tale, non richiede qualifica alcuna.

Se, invece, tale concetto tradizionale si vuole modificare, nel senso di considerare depor-

tato politico anche chi è stato trasferito non in altra nazione ma in altra parte del territorio nazionale, mi sembra che si possa uscire di strada.

A me, comunque, sembrerebbe che la persona trasferita forzatamente in altra parte del proprio paese vada, magari, configurata come perseguitato politico, ma non quale deportato politico.

Comunque, il Governo, proprio per le ragioni fin qui dette, è contrario al disegno di legge che ritiene insufficiente per una parte ed inaccoglibile dall'altra.

Per quanto concerne la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di pensione, faccio rilevare che è stato presentato al Senato un disegno di legge, ed in quella sede, questa esigenza; potrà, eventualmente, trovare accoglimento.

ALBERTINI. Per ciò che riguarda la questione pensionistica, sono perfettamente d'accordo sul fatto che la mia proposta — cioè la parte della mia proposta relativa a questo argomento — venga esaminata contestualmente al disegno di legge di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario Tozzi Condivi quando questo provvedimento perverrà alla Camera. Per quanto concerne la decisione del Consiglio di Stato, testé ricordata dal Rappresentante del Governo, faccio osservare che si tratta di una decisione avente carattere interpretativo, non normativo, dal momento che può essere sempre modificata da una decisione successiva.

C'è ancora l'osservazione, fatta sempre dal Sottosegretario di Stato Tozzi Condivi, a proposito del trasferimento forzato di persone in altra parte del nostro paese.

Onorevole Sottosegretario, in Italia abbiamo avuto anche una deportazione interna. Nello stesso territorio del nostro paese, c'erano campi di concentramento per italiani, vedi Bolzano, Gries, ecc. Tali campi erano sotto la giurisdizione diretta delle S.S. tedesche, ed erano sottratti a qualsiasi controllo delle autorità del Governo italiano del Nord. È evidente che coloro i quali vennero trasferiti in questi campi, non possano essere considerati che deportati politici.

Comunque, una cosa è certa: è assolutamente indispensabile arrivare alla definizione della figura giuridica del deportato, e ciò nell'interesse stesso del Governo.

Come ho già detto nella precedente seduta, sono stato invitato a Bonn alla cerimonia della firma dell'accordo intervenuto tra Italia e Germania e, in base a questo accordo, la Repubblica Federale Tedesca, superando una discriminazione, sinora sempre attuata nei con-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

fronti dei deportati italiani, ha riconosciuto che essi avevano diritto ad una indennità per le sofferenze patite e per i danni subiti.

Ora, onorevole Sottosegretario, leggendo tale accordo, si rileva che, quale presupposto per la concessione dell'indennità, è richiesta la identificazione dei deportati politici e la dimostrazione di questa loro qualità.

Se noi non approviamo delle norme che chiariscano, delimitandolo, il concetto di « deportato politico », ci troveremo nella assoluta impossibilità di far ottenere agli aventi diritto la indennità loro spettante. In mancanza di tali norme, qualunque cittadino che fosse stato rinchiuso nei campi di concentramento, avrebbe diritto di partecipare ai benefici di questo accordo italo-tedesco.

Come ho riferito in una precedente seduta, negli altri Paesi europei lo *status* del deportato politico è stato già fissato legislativamente. Lo hanno i francesi, i belgi, gli olandesi; lo hanno gli stessi austriaci.

D'altronde, quando venivamo deportati, non eravamo certo preavvertiti con comunicazioni formali. Ci prelevavano, sottraendoci a qualsiasi possibilità di indagini della stessa polizia italiana.

Bisogna assolutamente fissare, almeno, quelle condizioni minime in base alle quali sia possibile individuare coloro che si sono trovati in simili condizioni. Lo stesso Ministero del tesoro, altrimenti, si troverà nella impossibilità di dare esecuzione all'accordo ignorando chi siano i beneficiari dell'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'articolo 8 del decreto legislativo del 4 febbraio 1946, n. 427, dice che « ... la qualifica di civile reduce dalla deportazione o dall'internamento è comprovata con benessere del prefetto della provincia nel cui territorio il deportato ha la sua residenza... »

PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione.

Il primo articolo della proposta di legge al nostro esame dice: « Il titolo di deputato politico è attribuito, alle condizioni stabilite dalla presente legge, ai cittadini che, essendo stati catturati o arrestati durante l'ultima guerra per motivi politici o razziali, furono oggetto di esecuzione o di deportazione nei campi di concentramento nazisti ».

Ora, nell'articolo letto dal Sottosegretario di Stato non mi sembra sia fatta menzione delle « ragioni di razza ». Cioè, in sostanza, quell'articolo è, in un certo senso, rispetto a questo ora letto, più ampio e nello stesso tempo più restrittivo.

A me sembra che — a parte quella che può essere la definizione di perseguitato politico o di deportato politico — una legge, in esecuzione del trattato, che dica quali sono, per la Repubblica italiana, i cittadini i quali, per ragioni di razza o ideologie... ecc., sono stati deportati, sia una necessità tecnica.

SANNICOLÒ. Mi sembra che nell'articolo citato dall'onorevole Sottosegretario di Stato sia detto che la qualifica di deportato è riconosciuta dal prefetto: ma in base a quale procedura, a quale documentazione? Ci debbono necessariamente essere delle caratteristiche e delle condizioni obiettive che stabiliscano tale qualifica!

PRESIDENTE. La sua osservazione, onorevole Sannicolò, è esatta! Può un riconoscimento del prefetto dare ingresso al diritto ad un indennizzo che deriva da un accordo internazionale?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dobbiamo considerare che questi deportati, dal 1944 ad oggi, sono stati riconosciuti nella loro qualifica ed hanno ricevuto la loro pensione.

PRESIDENTE. Anch'io ero deportato, ma lo ero non per motivi di razza o di ideologia. Si può, quindi, essere deportati di diverse condizioni o categorie; invece, qui, abbiamo un riconoscimento specifico per cui può avere un indennizzo soltanto chi si trova in determinate condizioni.

BORIN, *Relatore*. Per quanto mi consta, la quasi totalità di coloro che sono stati deportati per ragioni ideologiche, perché presi con le armi in mano durante rastrellamenti, ecc., sono stati riconosciuti partigiani combattenti. Per ognuno di questi esiste presso i distretti militari un foglio matricolare.

ALBERTINI. Non è vero: io, per esempio, non ho alcun certificato...

BORIN, *Relatore*. Ritengo, inoltre, che essere stato nei campi di concentramento a Bolzano non vuol dire aver subito minori persecuzioni o angherie di chi è stato negli altri campi. Mi sembra una cosa non difficile rilevare, ancora oggi, se qualcuno abbia o meno subito angherie.

ALBERTINI. Ella sa, onorevole Borin, che nei campi di concentramento non sono stati inviati soltanto dei politici o dei religiosi, bensì anche dei delinquenti comuni? Naturalmente, nell'accordo italo-tedesco questi ultimi non vengono considerati. Però, attualmente, se una persona va dal prefetto dicendo che è stata nei campi di concentramento, può ricevere l'attestato e, magari, pretendere l'indennizzo...

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1961

BORIN, *Relatore*. Ma, secondo lei, quanti sono in Italia quelli che, essendo stati nei campi di concentramento, non hanno avuto il riconoscimento?

ALBERTINI. La stragrande maggioranza.

VESTRI. Nella mia città, durante un rastrellamento, furono portati in Germania quattrocento operai, dei quali ne sono tornati diciassette e nessuno di questi ha avuto alcuna qualifica...

BORIN, *Relatore*. Io ho avuto duemila e quattrocento deportati in Germania, ne sono tornati mille e duecento, e sono stati tutti riconosciuti partigiani:

ALBERTINI. Certamente c'è una imprecisione nella sua affermazione. Sa, infatti, quanti deportati censiti figurano al Ministero del tesoro? 19.500 unità. E sa quanti sono i morti? 17.700. Ne deriva, quindi, che i sopravvissuti sono 1.850, per cui è praticamente impossibile che soltanto i suoi siano stati 1.200. Occorre, invece, considerare che l'internamento è una cosa, la deportazione un'altra.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, onorevole Borin, che cosa propone?

BORIN, *Relatore*. Sarei favorevole a rivedere tutta questa proposta di legge alla luce anche delle disposizioni contenute nell'accordo italo-tedesco.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore chiede, quindi, un rinvio, per esaminare meglio la proposta di legge in relazione all'applicazione dell'accordo italo-tedesco lasciando, comunque, impregiudicato il problema della definizione dello *status* di deportato politico.

SANNICOLÒ. Poiché mi sembra che la materia sia abbastanza complessa e delicata propongo di demandare al nostro Presidente la nomina di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*E approvata*).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto i deputati Riccio, *Presidente*, Sannicolò, Ferri, Bertinelli, Mattarelli Gino, Russo Spena e Borin, *Relatore*.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturmo, con sede in Napoli. (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2696-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertinelli, Bisantis, Borin, Carrassi, Caveri, Colitto, Conci-Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Guidi, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Mattarelli Gino, Nanni, Pintus, Pirastu, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Riccio, Riz, Sannicolò, Sciolis, Toros, Veronesi, Vestri.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI